


EMENDAMENTO AL TITOLO:

UNANIMITÀ

IL TITOLO È COSÌ SOSTITUITO:

NOBILITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO ED INSERIMENTO DEI DANNI,
DI FAUNA SELVATICA, DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI
E DI ABBANDONAMENTO OGGETTO DI PREDAZIONE
E DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA -



Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

EMENDAMENTO

APPROVATO A MAGGIORANZA

Art. 2 comma 1

La dicitura "La Regione, nell'ambito dei Piani faunistici-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce:" è sostituito con la seguente dicitura:

"La Regione, nell'ambito di apposita norma, stabilisce e disciplina, tra l'altro,:"

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that form a unique, cursive-like mark.

APPROVATO A MAGGIORANZA


EMENDAM. All' Art. 2

sua lett. c del c. 1

dopo aziende agricole.

aggiungere:

o a quelle che recano pregiudizio
allo svolgimento dell'attività agricole
e di apicoltura.



APPROVATO A MAGGIORANZA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sopprimere le parole *“e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci”*.


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

L'utilizzo delle trappole non è un intervento di prevenzione, bensì un metodo di controllo diretto. Tra l'altro l'utilizzo di tale metodo senza delle prescrizioni precise confligge con quanto previsto dalla disciplina in materia di operazioni di controllo e abbattimento disciplinate dagli articoli 19 e 19-bis della l. 157/1992. Inoltre, l'articolo 3 della l. 157/1992 vieta espressamente ogni forma di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici.

APPROVATO A MAGGIORANZA
Accordo art. 3 c. 1 lett. c)

effettuare dopo le prove di insonorizzazione:

b) le misure su opere di trappole o di altri mezzi
meccanici: effecci, repositione autoripari.

Alf. Piumery
C. P.

APPROVATO A MAGGIORANZA

EMENDATA. ALL' ART. 3

dopo le lett. d)

aggiungere lett. e)

ogni altra misura di, in relazione
alle specificità del territorio agro-fo-
rstorale, sia ritenuta idonea per
il controllo della fauna selvatica.



APPROVATO A MAGGIORANZA

EMENDAM, ART. 1

Al c. 1 la parola "organism"

è sostituita con le parole

"*uni delegati*"



EMEND. ALL' ART. 5 ^{UNANIMITA'}

Il c. 1 è sostituito per intero

Le misure ~~previste~~ di controllo delle fognature previste al senso dell' art. 2 c. 1 lett. c) esercitate relativamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora l' ISPRA verifichi l' inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.

PROPOSTA DI LEGGE


UNANIMITA'

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

L'alinea del comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: *“Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la pubblica incolumità ~~possono essere adottate solo qualora l'ISPRA certifichi che l'adozione degli interventi di cui all'articolo 31 della l.r. 59/2017 sia risultata infruttuosa sul piano dell'efficienza o comunque dell'efficacia~~ e devono prevedere un piano d'intervento contenente in particolare:”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Vedi in merito quanto già rilevato con riferimento alle Sentenze del TAR Bologna n. 79/2016, del TAR Perugia n. 607/2015 e del TAR Firenze n. 6883/2010. In particolare, il TAR Umbria ha sottolineato che solo qualora gli interventi di cui all'art. 19 della l. 157/1992 si rivelino infruttuosi è permesso il ricorso all'ordinanza per garantire l'equilibrio tra principio di legalità e obblighi di risultato. Il TAR Bologna ha precisato che non sarebbe legittimo l'esercizio del particolare potere *extra ordinem* da parte del Sindaco, genericamente motivato da rischi igienico-sanitari, senza una espressa valutazione e considerazione delle particolari condizioni, eccezionali e imprevedibili, non affrontabili con gli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai correlati atti pianificatori assunti a livello regionale. In aggiunta, il Sindaco deve indicare gli elementi essenziali per giustificare la necessità di provvedere con urgenza a fronte di una situazione eccezionale e non prevedibile, come l'indicazione del numero di esemplari di fauna selvatica presenti nel territorio comunale, della metodologia impiegata per le relative operazioni di censimento, nonché la documentata presenza di colonie eccessivamente numerose di questi animali, tali da giustificare l'abbattimento ordinato.

Tra l'altro lo stesso comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 59/2017 dispone che *“nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'ASL competente, demandando l'attuazione al comune interessato”*.

PROPOSTA DI LEGGE


UNANIMITA'

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 5 le parole *“anche con l'ausilio del”* sono soppresse e sostituite dalla parola *“sulla base del parere”*

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione


L'emendamento prevede che i comuni devono richiedere il parere dell'ISPRA e che questo non possa essere solo eventuale.

Art. 6

UNANIMITA'

il c. 1 e con commento:

Le attività di controllo formale
sono disciplinate dai soggetti di
cui all'art. 19 delle L. 157/92
e s.m.e.i.



APPROVATO A MAGGIORANZA


PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Viene soppresso il comma 2 dell'articolo 6 che prevede che i soggetti attuatori degli interventi di controllo, previa comunicazione possono svolgere direttamente o con delega ad altri soggetti autorizzati, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di abbattimento il cui risultato deve essere comunicato alla stessa amministrazione entro 48 ore. Non si ritiene condivisibile procedere direttamente ad attività di abbattimento senza aver prima espletato la procedura prevista dall'art. 31 della l.r. 59/2017.

Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

EMENDAMENTO

Art. 7

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

UNANIMITA'

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'art. 5 L.R. n. 59/2017, su proposta degli ATC o di altri Enti o Organismi e Associazioni agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere dell'ISPRA stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la prevenzione dei danni causati da ungulati oltre a quelle previste nella norma di cui all'art. 2.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

UNANIMITA'

2. Il provvedimento di cui al comma 1 o altra apposita norma stabilisce, inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della vocazione delle predette aree.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

UNANIMITA'

3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari Enti gestori dei diversi Istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui all'art. 31 della L.R. n. 59/2017, sentito il parere dell'ISPRA ove necessario.



EMEND. m^o 25, 7

Eliminare il C. 4

UNANIMITA'


+

SUBENZIONAMENTO

ART. 8

APPROVATO A MAGGIORANZA

Al 2° cpv del comma h le parole "entro e non oltre 180 giorni"
vanno sostituite con "entro e non oltre 90 giorni".



Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

EMENDAMENTO


APPROVATO A MAGGIORANZA

Art. 8

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono una percentuale dei proventi di cui all'art. 50 e 51 della L.R. n. 59/2017 (art. 51 comma 3 lett. a)).

Essi dovranno essere rilasciati dall'Ente gestore della zona in cui si verifica il danno entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione delle istanze come previsto dall'art. 26 legge n. 157/92 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla predetta norma regionale.



Sul verbale dell'assemblea del 2011, §

La parola "Rivincita" è sostituita dalla parola

"insolvenza" ~~sta~~ alla rubrica de al comma 1

Già così.

UNANIMITA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (*Responsabilità dell'amministrazione competente alla corresponsione dei risarcimenti*) UNANIMITA'

1. *Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 2, comma 9 e seguenti, della l. 241/1990.* UNANIMITA'

2. *Le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento sono disciplinate dall'articolo 2-bis della legge 241/1990 e dall'articolo 28 del D.L. 69/2013.”* UNANIMITA'


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Submedesimo

APPROVATO A MAGGIORANZA

Al comma 1 dell'articolo 10, la parola
"I" deve essere
comune delle raccolte in opposte banche
obiettivi e processi"

BOTTINI

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10


UNANIMITA'

Al comma 1 dell'articolo 10, sopprimere le seguenti parole: *“I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA ed approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Non si ritiene condivisibile prevedere in una proposta di legge regionale adempimenti specifici in capo ad ISPRA. In particolare, in questo caso si prevede che ISPRA predisponga protocolli per la raccolta nelle banche dati regionali dei dati relativi alle misure adottate dalle Regioni per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e che tali protocolli siano approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

✓ MANIUTA

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 1 dopo le parole "dati regionali" aggiungere le seguenti parole ", in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni".

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, stylized lines, possibly representing the initials 'M' and 'A'.

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

APPUNTO A DALL'ORDINE

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Sostituire l'emendamento al comma 2 dell'articolo 10 con il seguente:

“Sopprimere il comma 2 dell'articolo 10”.



Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Subsequendo

Al c. 4 dell' Art. 10

UNANIMITA'

aggiungere dopo delle parole legge.

La Giunta Regionale trasmette la
Messa richiesta alle competenti
Commissioni Comunali

BOZZETTI -


PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

APPENDICE A MAGGIO RANZA

Al comma 1 dell'articolo 11 sopprimere le parole: *“e di seguito denominati animali predatori”*.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

UNANIMITA'

EMENDAMENTO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

All'art.11, comma 3 sostituire le parole:

"alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE"

con le seguenti:

"al Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.".

Donato Pentassuglia

UNANIMITA'

1. L'imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del Reg. Ce n° 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002. In tal caso, l'ente competente all'indennizzo per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all'allevatore le spese sostenute per tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti relativi degli animali morti.

2. In alternativa, l'imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali morti, sotto controlli ufficiali e previa comunicazione autorizzazione dell'autorità sanitaria competente entro 24 ore dall'accaduto. ~~Possono avvalersi di tale disposizione le imprese agricole che non hanno impianti di incenerimento nel raggio di 3 km., qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 19 comma 1 lettera b) e c), del predetto regolamento CE 1069/09 e precisamente:~~

" b) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;

c) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

 (PENTASUGUA)

Depositato in data 10.5.2018 Sini

ART. 13

EMENDAMENTO

UNANIMITA'

ART. 1 : Dopo le parole "di cui al d. lgs. 99/04" inserire :
" ed agli imprenditori iscritti alle attività di agricoltura".

GGK



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

UNANIMITA

EMENDAMENTO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

All'art. 13 cassare il comma 3

(Vedere ATN)

Donato Pentassuglia

UNANIMITA

ART. 14

(prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone)

1. In attuazione dell'articolo dell'art. 19 bis della legge n. 157/92, in sede di disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, previo parere dell'ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di acquacoltura.
2. Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi del comma 6bis dell'art. 19bis della legge n. 157/92 la Regione consente l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni.
3. In attuazione dell'art. 2 comma 2 della legge n. 157/92, la Regione dispone, nel rispetto dell'art. 19 della stessa legge n. 157/92, le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone, escluse dall'elenco contenuto nell'apposito decreto del ministero dell'ambiente del 19 gennaio 2015, pubblicato nel G.U. n. 31 del 7 febbraio 2015, che costituiscono una minaccia per l'attività delle imprese agricole presenti sul territorio, come disposto dall'art. 19 della legge 157/92.

 (PENSA SFOGLIA)

Depositato in data 10.5.2018 

Em. Art. 15.

UNANIMITÀ

è contenuta la frase.

" In occasione di riunioni e manifestazioni
può essere emessa la comunicazione
per la comunicazione alle Regioni.



DEPOSITATO IN DATA 10.5.2018

ΣΜ. ΑΥ. Α2. 16

UNANIMITÀ

8^o soprano l'Ar. 16
11

f

DEPOSITATO IN DA 10.5.2018

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATO A MAGGIORANZA

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 17

L'articolo 17 è soppresso.

Leon Bortol.



EMENDAMENTO

APPROVATO A MAGGIORANZA

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

1. "Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è autorizzata, nell'ambito 16 programma 2, la spesa complessiva di €. 250.000,00 con prelievo dal 'FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA CORRENTE IN CORSO DI ADOZIONE' capitolo 1110070 attraverso l'istituzione di due nuovi capitoli denominati ' Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. Contributi' (articolo 3) e ' Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. Indennizzo danni' (articolo 8).² La spesa arelativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui all'art.13, trova copertura nella quota di entrata legata al ' Fondo nazionale per le calamità naturali' per la quale verrà istituito apposito capitolo di entrata nell'ambito del titolo 2 tipologia 101 categoria 01 denominato..... ed apposito capitolo di spesa nell'ambito della missione 16 programma 2 titolo 1 denominato.....".

Donato Pentassuglia